



INTESA SANPAOLO
VITA

Regolamento

Modello ISV-GIUREG - Ed. 05/2016



Giustiniano
fondo pensione aperto

Art. 12 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Indice

Parte I - Identificazione e scopo del Fondo

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività
- Art. 3 - Scopo

Parte II - Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Gestione degli investimenti
- Art. 8 - Spese

Parte III - Contribuzione e prestazioni

- Art. 9 - Contribuzione
- Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Erogazione della rendita
- Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 - Anticipazioni

Parte IV - Profili organizzativi

- Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art. 16 - Banca depositaria
- Art. 17 - Responsabile
- Art. 18 - Organismo di Sorveglianza
- Art. 19 - Conflitti di interesse
- Art. 20 - Scritture contabili

Parte V - Rapporti con gli aderenti

- Art. 21 - Modalità di adesione
- Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 23 - Comunicazioni e reclami

Parte VI - Norme finali

- Art. 24 - Modifiche al Regolamento
- Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art. 26 - Cessione del Fondo
- Art. 27 - Rinvio

Allegati:

- Allegato n. 1. Disposizioni in materia di Responsabile
- Allegato n. 2. Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'Organismo di Sorveglianza
- Allegato n. 3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

1. “Giustiniano - Fondo Pensione Aperto”, di seguito definito “Fondo”, è un Fondo Pensione Aperto istituito ai sensi dell’Art. 12 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

Art. 2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività

1. Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - di seguito definita “Compagnia” - esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 1° dicembre 2014, giusta autorizzazione rilasciata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito COVIP, d’intesa con l’IVASS, con provvedimento del 30 luglio 2014.
2. Il Fondo è stato istituito da Intesa Sanpaolo Previdenza SIM S.p.A. (già Intesa Asset Management SGR S.p.A.), giusta autorizzazione alla costituzione e all’esercizio dell’attività rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 25 novembre 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Torino, presso la sede della Compagnia.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo esclusivo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’Art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell’Articolo 8 comma 7 del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in 5 comparti, come di seguito specificati:
“Giustiniano Monetaria”
“Giustiniano Obbligazionaria”
“Giustiniano TFR+” *Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR*
“Giustiniano Bilanciata”
“Giustiniano Azionaria”
2. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. La Compagnia effettua l’investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli aderenti.
2. La Compagnia può effettuare l’investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati “OICR”, purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l’acquisizione. Per OICR si intendono sia gli OICVM, ovvero gli organismi di investimento collettivo del risparmio rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CEE, sia gli OICR alternativi (FIA), così come previsto dal DM 166/2014.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all’Art. 6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all’Art. 6, comma 4 del Decreto, l’esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

“**Giustiniano Monetaria**”
La politica di investimento mira a realizzare una crescita graduale del capitale conferito, privile-

giando la continuità dei risultati nel tempo, con un orizzonte temporale di breve periodo ed un livello di rischio basso. Le risorse del comparto sono impiegate secondo una politica di investimento prevalentemente rivolta a strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti nazionali ed esteri. La struttura del portafoglio del comparto sarà tendenzialmente orientata verso strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria di durata - anche residua - non superiore a 36 mesi. Il rischio di cambio connesso ad investimenti in valuta estera è tendenzialmente coperto.

“Giustiniano Obbligazionaria”

Le risorse del comparto sono impiegate dalla Compagnia secondo una politica di investimento prevalentemente rivolta a strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria di emittenti nazionali ed esteri. Gli strumenti finanziari di natura azionaria che provenissero al comparto a seguito della conversione di obbligazioni convertibili od utilizzo di warrant sono alienati nell'interesse degli aderenti, nei tempi e modi ritenuti opportuni dalla Compagnia. Il rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera è gestito attivamente.

“Giustiniano TFR+”

La politica di investimento mira a conseguire un rendimento pari o superiore alla rivalutazione del TFR sull'orizzonte temporale di 5 anni con un elevato livello di probabilità e con un profilo di rischio medio-basso. A tal fine, il comparto può investire in strumenti finanziari di natura azionaria entro il limite del 40% delle attività complessive e in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria, tenuto conto delle obbligazioni assunte nei confronti degli associati.

La gestione si pone l'ulteriore obiettivo di controllare il rischio attraverso la riduzione dell'esposizione in attività finanziarie di natura azionaria nelle fasi di mercato negative.

L'adesione al comparto denominato “GIUSTINIANO TFR+” attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art. 10, comma 2. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10 e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.

“Giustiniano Bilanciata”

La politica di investimento mira a realizzare una crescita significativa del capitale conferito, accettando la variabilità dei risultati nel tempo, con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo ed un livello di rischio medio-alto.

Le risorse del comparto sono impiegate secondo una politica di investimento bilanciata tra strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti nazionali ed esteri. Il controvalore degli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non potrà essere superiore al 50% delle attività complessive del comparto. Il rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera è gestito attivamente.

“Giustiniano Azionaria”

La politica di investimento mira a realizzare una crescita significativa del capitale conferito, accettando la variabilità dei risultati nel tempo, con un orizzonte temporale di lungo periodo ed un livello di rischio alto.

Le risorse del comparto sono impiegate secondo una politica di investimento prevalentemente rivolta a strumenti finanziari di natura azionaria delle principali borse mondiali e strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti nazionali ed esteri. Il controvalore degli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non potrà essere inferiore al 50% delle attività complessive del comparto. Il rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera è gestito attivamente.

6. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:**

una commissione “una tantum” a carico dell’aderente pari a € 13,00.

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) direttamente a carico dell’aderente: una commissione pari a € 18,59, applicata annualmente.

b.2) indirettamente a carico dell’aderente e che incidono sul comparto:

una commissione di gestione pari alle seguenti percentuali del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile:

- 0,57% per il comparto Giustiniano Monetaria;
- 0,66% per il comparto Giustiniano Obbligazionaria;
- 0,66% per il comparto Giustiniano TFR+;
- 1,05% per il comparto Giustiniano Bilanciata;
- 1,35% per il comparto Giustiniano Azionaria.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse, nonché il “contributo di vigilanza” dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile e dell’Organismo di Sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia. Sui comparti non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

c) **spese collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:**

- c.1) € 20,00 in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’Art. 13;
- c.2) € 20,00 in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’Art. 13;
- c.3) € 20,00 in caso di anticipazione ai sensi dell’Art. 14.

d) **Spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell’Allegato n. 3.

2. L’importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti.
3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese ed oneri non individuati dalle disposizioni del presente Articolo.
4. Nella redazione della Nota Informativa, per ciascun comparto, la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell’aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l’eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’Art. 8, comma 1, lett. a) e b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base

al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'Art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'Articolo 3, commi 6 e 7, del-

la legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura del 50% o 100%, a scelta dell'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita vitalizia con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita. Al decesso dell'aderente viene corrisposto agli eredi o, se presenti, ai beneficiari dallo stesso designati un capitale pari alla differenza, se positiva, fra:
 - l'80% dell'importo della posizione individuale convertita in rendita moltiplicato per il rapporto fra la rata di rendita in vigore e quella iniziale;
 - la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate corrisposte dalla decorrenza della rendita stessa fino alla data di decesso.
3. Nell'Allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate

dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art. 11;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'Art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ov-

vero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'Art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, seque-

strabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

Art. 16 - Banca depositaria

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla banca State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, di seguito "banca depositaria", con sede in Milano.
2. La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del Regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.

3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art. 17 - Responsabile

1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 18 - Organismo di sorveglianza

1. È istituito un Organismo di Sorveglianza, ai sensi dell'Art. 5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'Allegato n. 2.

Art. 19 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 20 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La Compagnia conferisce ad una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 21 - Modalità di adesione

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi Allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi Allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 25.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi Allegati, la Nota Informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art. 14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 23 - Comunicazioni e reclami

1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 24 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 25.

Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.
2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia;

dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente Articolo non sono previste spese.

Art. 26 - Cessione del Fondo

1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art. 27 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO N. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., di seguito definita "Compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.

2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - I) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal Regolamento;
 - II) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) **vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - I) la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti;
 - II) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
 - I) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - II) gli oneri di gestione. In particolare, che le

spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;

- III) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- IV) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
- V) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione ed a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:
 - predispone annualmente una relazione che

descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia nonché all'Organismo di Sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;

- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli Artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

ALLEGATO N. 2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di Sorveglianza.

Art. 2 - Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla Compagnia che esercita l'attività del Fondo Pensione Aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

Art. 3 - Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti di cui all'Art. 2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la Compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo Art. 4.
2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'Art. 2, comma 2, del presente Allegato, la Compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'Art. 2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della Compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente Articolo, risultino nelle condizioni di cui all'Art. 2, comma 2.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'Art. 2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'Art. 2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del li-

mite massimo di componenti, la Compagnia si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base della numerosità degli aderenti al Fondo, a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.

6. I componenti l'Organismo di Sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. I componenti di cui all'Art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.

Art. 4 - Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
2. L'organo di amministrazione della Compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.
5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art. 5 - Remunerazione

1. La remunerazione dei membri di cui all'Art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della Compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo, salvo diversa decisione della Compagnia. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla Compagnia né sul Fondo.

Art. 6 - Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della Compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
 - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, Nota Informativa;
 - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'Art. 7 dell'Allegato n. 1 al Regolamento;
 - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
 - a) sulla trattazione degli esposti;
 - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
 - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in

essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art. 7 - Modalità di funzionamento

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di Sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla Compagnia più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della Compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della Compagnia.

Art. 8 - Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'Art. 2407 del codice civile.

ALLEGATO N. 3 CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Art. 1 - Prestazioni assicurate

1. Ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento, la Compagnia garantisce la corresponsione di una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate mensili posticipate sulla testa di ciascun aderente al Fondo Pensione (di seguito "Assicurato") in favore del quale, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare previste dal Regolamento del Fondo Pensione, dovrà essere erogata la prestazione assicurativa.
- 1.bis Il singolo Assicurato può richiedere che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie, nei limiti indicati dal comma 1 ter:
 - a) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in rate mensili posticipate, corrisposta all'Assicurato finché è in vita e, successivamente, reversibile in misura del 50% o 100% a scelta dell'Assicurato stesso, alla persona da lui designata (di seguito "Reversionario") finché quest'ultima è in vita;
 - b) rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in rate mensili posticipate, con controassicurazione, corrisposta all'Assicurato finché è in vita. Al decesso dell'Assicurato viene corrisposto agli eredi o, se presenti, ai beneficiari dallo stesso designati, un capitale pari alla differenza, se positiva, fra:
 - l'80% del capitale maturato sulla posizione individuale in base al quale è stata calcolata la prestazione pensionistica, moltiplicato per il rapporto fra la rata di rendita rivalutata e quella iniziale;
 - la rata di rendita rivalutata moltiplicata per il numero delle rate corrisposte dalla decorrenza della stessa fino alla data di decesso.
- 1.ter L'accesso alla rendita di cui al comma 1.bis lett. a) è consentito purché l'Assicurato e il Reversionario abbiano entrambi età compresa tra 50 e 85 anni e che la loro differenza di età non sia superiore a 40 anni; l'accesso alla rendita di cui al comma 1.bis lett. b) è consentito purché l'Assicurato abbia età non superiore a 80 anni.
2. Su richiesta dell'Assicurato, le rendite di cui al comma 1 e al comma 1.bis potranno essere erogate anche con periodicità, trimestrale, semestrale o annuale, sempre in modo posticipato.
3. Per la determinazione della prestazione pensionistica la data di riferimento per il calcolo della rivalutazione del capitale maturato sulla posizione individuale coincide con la data di

accertamento dei requisiti previsti dalla normativa ed effettuato sulla base della richiesta dell'Assicurato completa dei documenti previsti nell'apposito modulo predisposto dalla Compagnia, in base al primo valore quota successivo alla data di riferimento.

L'importo annuo della rendita vitalizia immediata e della rendita vitalizia con controassicurazione si ottiene applicando capitale maturato sulla posizione individuale il coefficiente indicato nelle rispettive Tabelle del presente Allegato con i criteri ivi previsti. I coefficienti di conversione relativi alla rendita opzionale di cui al comma 1.bis lett. a), sono depositati presso la sede della Compagnia. Nell'Allegato 1.A sono riportati a titolo esemplificativo i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo.

- 3.bis La rendita, come quantificata al comma 3, sarà rivalutata annualmente secondo quanto previsto nella "Clausola alla rivalutazione".

Art. 2 - Pagamento della rendita

1. Ciascuna rendita annua avrà decorrenza dal giorno successivo alla data in cui il capitale maturato sulla posizione individuale è disponibile per l'investimento nella Gestione Separata e sarà erogata un anno, un semestre, un trimestre o un mese dopo la decorrenza dell'assicurazione, secondo la periodicità prescelta, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dall'avente diritto.
2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 3 comma 1 lett. a).

Art. 3 - Valore di riscatto

Le rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.

Art. 4 - Tasse, bolli ed imposte

Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico dell'Assicurato.

Allegati

Allegato 1.A

- Criteri di individuazione del coefficiente da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita
- Tabelle dei coefficienti di conversione
- Esempificazione rendita reversibile per alcune figure tipo
- Basi tecniche
- Caricamenti applicati

Allegato 1.B

- Clausola di rivalutazione della rendita
- Regolamento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ"

ALLEGATO 1.A

Criteri di individuazione del coefficiente da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita

I coefficienti riportati nelle successive tabelle, valevoli per € 1.000 di capitale, sono distinti in base alla rateazione ed all'età di inizio erogazione della rendita.

L'importo annuo della rendita viene determinato moltiplicando il premio versato per il coefficiente relativo all'età dell'Assicurato ed alla rateazione, dividendo quindi il risultato per 1.000.

L'importo sub annuale della rendita viene determinato dividendo l'importo annuo della rendita per il numero delle rate pagabili nell'anno.

L'età dell'Assicurato, utilizzata per l'individuazione del coefficiente da applicare, dovrà essere modificata in relazione all'anno di nascita, come riportato nella seguente tabella:

Anno di nascita	Modifiche all'età dell'Assicurato
dal 1928 al 1938	3
dal 1939 al 1947	2
dal 1948 al 1957	1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2
dal 1990 al 2001	-3
dal 2002 al 2014	-4
dal 2015 al 2020	-5
dal 2021 in poi	-6

Nel caso di rendita reversibile, l'età del Reversionario, utilizzata per l'individuazione del coefficiente da applicare, dovrà essere modificata in relazione all'anno di nascita, con il medesimo criterio sopra descritto per l'Assicurato.

Tabelle dei coefficienti di conversione

Rendita vitalizia immediata posticipata rivalutabile

Coefficienti da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita - TAR 25IA/0

Età modificata dell'Assicurato	Rateazione Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	22,63	22,50	22,44	22,39
46	23,14	23,01	22,94	22,90
47	23,68	23,53	23,46	23,42
48	24,23	24,09	24,01	23,96
49	24,82	24,66	24,58	24,53
50	25,43	25,27	25,18	25,13
51	26,07	25,90	25,81	25,76
52	26,74	26,56	26,47	26,41
53	27,45	27,26	27,17	27,10
54	28,19	27,99	27,89	27,83
55	28,97	28,76	28,66	28,59
56	29,80	29,57	29,46	29,39
57	30,66	30,43	30,31	30,23
58	31,58	31,33	31,21	31,13
59	32,56	32,29	32,16	32,07
60	33,59	33,30	33,16	33,07
61	34,68	34,38	34,23	34,13
62	35,84	35,52	35,36	35,26
63	37,08	36,74	36,57	36,45
64	38,40	38,03	37,84	37,72
65	39,80	39,40	39,21	39,08
66	41,30	40,87	40,66	40,52
67	42,91	42,45	42,22	42,07
68	44,64	44,14	43,90	43,74
69	46,51	45,97	45,70	45,52
70	48,52	47,93	47,64	47,45
71	50,70	50,06	49,74	49,53
72	53,06	52,36	52,01	51,79
73	55,62	54,85	54,47	54,22
74	58,40	57,55	57,14	56,86
75	61,43	60,49	60,03	59,73
76	64,74	63,69	63,19	62,85
77	68,35	67,19	66,63	66,25
78	72,32	71,02	70,38	69,97
79	76,65	75,19	74,48	74,01
80	81,38	79,74	78,94	78,42

Rendita vitalizia immediata posticipata rivalutabile con controassicurazione all'80%

Coefficienti da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita - TAR 25CA/0

Età modificata dell'Assicurato	Rateazione Rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	21,67	21,56	21,51	21,47
46	22,13	22,01	21,96	21,92
47	22,61	22,49	22,43	22,38
48	23,10	22,98	22,91	22,87
49	23,62	23,49	23,43	23,39
50	24,17	24,03	23,96	23,91
51	24,73	24,58	24,51	24,46
52	25,32	25,17	25,09	25,04
53	25,94	25,78	25,71	25,65
54	26,59	26,42	26,34	26,28
55	27,26	27,09	27,00	26,94
56	27,97	27,79	27,70	27,64
57	28,72	28,53	28,44	28,38
58	29,51	29,30	29,20	29,14
59	30,33	30,12	30,01	29,94
60	31,20	30,97	30,86	30,79
61	32,12	31,89	31,77	31,69
62	33,09	32,84	32,71	32,63
63	34,11	33,84	33,71	33,62
64	35,20	34,91	34,80	34,70
65	36,35	36,05	35,91	35,81
66	37,57	37,25	37,09	36,98
67	38,86	38,52	38,35	38,24
68	40,25	39,90	39,72	39,60
69	41,72	41,33	41,14	41,01
70	43,29	42,87	42,66	42,52
71	44,98	44,52	44,34	44,20
72	46,78	46,30	46,07	45,91
73	48,70	48,18	47,92	47,75
74	50,78	50,21	50,01	49,83
75	53,02	52,41	52,11	51,92
76	55,39	54,73	54,40	54,19
77	57,98	57,26	57,00	56,77
78	60,77	59,99	59,61	59,36
79	63,75	62,89	62,47	62,19
80	67,02	66,13	65,68	65,38

Esemplificazione rendita reversibile

Nelle tabelle sottostanti sono riportati a titolo esemplificativo i coefficienti di conversione relativi ad alcune *figure tipo* con riferimento a percentuali di reversibilità sia del 100% che del 50% e ad una rateazione annuale e mensile della rendita.

Reversibilità del 100%

Rateazione annuale		Età modificata del Reversionario		
		60	65	70
Età modificata dell'Assicurato	65	30,36	33,21	35,64
	70	31,69	35,64	39,57

Rateazione mensile		Età modificata del Reversionario		
		60	65	70
Età modificata dell'Assicurato	65	29,94	32,71	35,06
	70	31,23	35,06	38,85

Reversibilità del 50%

Rateazione annuale		Età modificata del Reversionario		
		60	65	70
Età modificata dell'Assicurato	65	34,45	36,21	37,60
	70	38,34	41,09	43,59

Rateazione mensile		Età modificata del Reversionario		
		60	65	70
Età modificata dell'Assicurato	65	33,90	35,61	36,96
	70	37,67	40,33	42,72

Basi tecniche

La base demografica utilizzata per il calcolo della rendita è:

- A62D/A.

La base finanziaria adottata è pari allo 0%.

Caricamenti applicati

Nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita è stato considerato un caricamento per spese pagamento rendita pari all'1,25%.

ALLEGATO 1.B

Clausola di rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconoscerà una rivalutazione delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A - Misura di rivalutazione. La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza della rendita, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento lordo della Gestione Separata una commissione annua di gestione.

A tal fine, il rendimento lordo della Gestione Separata è quello realizzato nel periodo costituito dai dodici

mesi che precedono l'inizio del mese antecedente la data di rivalutazione.

La commissione di gestione è costituita dalla somma di due componenti, una in misura fissa e una in misura variabile.

La componente fissa è pari all'1,20%; la componente variabile è pari al 20% della differenza, se positiva, tra il rendimento lordo della Gestione Separata e il tasso di riferimento del 3,00%.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito di cui sopra. Tale misura non può risultare inferiore allo 0%.

B - Rivalutazione della rendita assicurata. Ad ogni anniversario della data di decorrenza, la rendita annua assicurata verrà rivalutata sulla base della misura di rivalutazione determinata al precedente punto A. Ciascuna rivalutazione verrà applicata all'ultima rendita maturata, comprensiva degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. Le rivalutazioni attribuite annualmente si consolidano e quindi, in ciascun anno, le rate di rendita non possono mai diminuire rispetto all'anno precedente.

Regolamento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ”

- Art. 1** Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Fondo VIVAPIÙ”. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
- Art. 2** La valuta di denominazione della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” è l'euro.
- Art. 3** Nella Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.
Il Regolamento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.
- Art. 4** La gestione del “Fondo VIVAPIÙ” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'Art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.
- Art. 5** Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.
All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio del “Fondo VIVAPIÙ” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Per risultato finanziario della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Ge-

stione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

- Art. 6** L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria del “Fondo VIVAPIÙ” è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio.

¹ Con il termine “valore del portafoglio” si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. “valore di carico”), così come definito all'Art. 5 del presente Regolamento.

glio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni

congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei Contraenti.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del "Fondo VIVAPIÙ". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'Art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7 La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'Articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8 Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'Assicurato.

² Viene considerato un valore unico di rating (cd. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

